

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Trattamento di previdenza del personale regionale

R. Riesame legge regionale "Trattamento di previdenza del personale regionale"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

Art. 1
(Prestazioni previdenziali)

La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

Art. 2
(Misura del trattamento previdenziale)

Per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

La Regione porta a suo carico la eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

Art. 3
(Personale cessato dal servizio senza aver maturato diritto a pensione)

Agli impiegati regionali cessati dal servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a pensione, spetta l'indennità premio di fine servizio o altra indennità di questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all'osservanza della normativa contenuta nell'art. 9

Consiglio Regionale della Puglia

della legge 7.2.1979, n. 29 e nell'articolo unico della legge 2.4.58, n. 322.

Nessuna liquidazione compete agli impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'INADEL e/o all'ENPAS.

La disposizione del presente articolo si applica altresì al personale già cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a partire dall'1.4.72 e fino all'entrata in vigore della presente legge solo per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione INADEL.

Art. 4

(Periodi computabili ai fini del trattamento previdenziale)

I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono :

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione allo I.N.A.D.E.L. ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'E.N.P.A.S., purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'I.N.A.D.E.L. e con l'E.N.P.A.S. anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente;
- e) i servizi non ammessi a riscatto dall'I.N.A.D.E.L. purchè abbiano dato luogo alla costituzione dell'accantonamento ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente legge.

Art. 5

(Personale proveniente da Enti pubblici diversi)

Al personale inquadrato nei ruoli regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le seguenti disposizioni :

- a) la Regione riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza nonchè presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;
- b) la Regione incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;
- c) alla definitiva cessazione del servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente art. 2, una indennità premio di fine servizio per i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza, ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i servizi resi alle dipendenze della Regione.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultasse superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità alla Regione stessa, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.

Il precedente comma viene applicato nei riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Adempimenti di attuazione)

Ai fini del recupero nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, che la Regione corrisponderà nella misura del 100% all'atto della cessazione dal servizio, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione stessa una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.

Art. 7

(Opzione)

Il personale inquadrato nel ruolo regionale ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità o di fine servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'Ente di provenienza e/o presso altri enti pubblici, di rifondere la indennità a favore della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio presso i predetti enti limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifiuta.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore ai dieci anni. In questo caso però è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Art. 8

(Abrogazione)

Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del 5.7.78, n. 55 del 31.5.80, n. 42 del 17.7.1981.

Viene soppresso il quarto comma dell'art. 94 della L.R. n. 18 del 25.3.74.

Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 9
(Oneri finanziari)

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 400.000.000=, si fa fronte apportando al Bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa :

Maggiore Entrata

Cap. 41112 "Recupero indennità di fine servizio, di buonuscita e di anzianità ed altre analoghe liquidate dagli Istituti di Previdenza al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" L. 250.000.000=

Minore Spesa

Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" L. 150.000.000=

Maggiore Spesa

Cap. 00328 "Liquidazione indennità di fine servizio, di buonuscita, di anzianità ed altre analoghe al personale regionale collocato a riposo e/o loro superstiti" L. 400.000.000=

Per gli anni successivi al finanziamento della spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 12 ottobre 1983
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott.Guaccero)